



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
della
LIGURIA

**AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA
GENOVA**

**ALL'AZIENDA LIGURE SANITARIA
(per il tramite del Presidente della Giunta regionale)
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
IMPERIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
IMPERIA**

e p.c.

**AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
ROMA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
GENOVA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
LA SPEZIA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
SAVONA**

**AL SIGNOR PRESIDENTE
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
IMPERIA**

**All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Liguria
e alle relative articolazioni territoriali**

**All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale Liguria-Piemonte
Sede di Genova e alle relative articolazioni territoriali**

**All'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Sedi di Genova, La Spezia, Savona e Imperia**

OGGETTO: Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nello svolgimento dell'attività giudiziaria tributaria.

Il sottoscritto Presidente della Commissione tributaria regionale della Liguria, in ossequio a quanto previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24.4.2020, n. 27, e ulteriormente modificato con d.l. 30.4.2020, n. 28, nonché dall'art. 36, d.l. 8.4.2020, n. 23, rappresenta le misure organizzative che intende adottare, nella trattazione degli affari giudiziari dell'anzidetta Commissione, per il periodo compreso fra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 (salva eventuale protrazione dovuta a futuri interventi legislativi).

La presente nota integra e modifica la precedente prot. 1114 del 24 aprile 2020, adeguandola al quadro legislativo risultante dall'art. 135, d.l. 19.5.2020, n. 34.

Tale norma consente che tutti i partecipanti all'udienza pubblica di discussione, di cui all'art. 34, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, si colleghino fra loro telematicamente, secondo le regole tecnico-operative individuate dal Direttore Generale delle Finanze, in modo da poter celebrare l'udienza "a distanza" o "da remoto"; vale a dire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità dei partecipanti e di udire quanto da loro detto.

La suddetta previsione supera l'impedimento di natura sanitaria che era stato rilevato da questa Presidenza al § 3) della precedente 7.5.2020, prot. n° 168, per la celebrazione dell'udienza pubblica da remoto, prevista dall'art. 83, comma 7, lett. f), d.l. 18/2020.

Infatti, per celebrare l'udienza telematica a distanza di cui all'art. 135, d.l. 34/2020, citato, la Commissione non è vincolata alla permanenza nella sede giudiziaria (come previsto, invece, dalla citata lett. f) del comma 7 dell'art. 83, posto che "Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza".

La norma di cui all'art. 135, citato, è applicabile sin dalla data di entrata in vigore del d.l. 34/2020, (19.5.2020), posto che non vi sarebbe ragione alcuna di posporre l'adozione dell'udienza da remoto al termine della fase emergenziale (cioè, dopo il 31 luglio 2020) ed applicare, invece, prima di tale momento, il meno cautelante disposto di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), citato, che esige la presenza della Commissione tributaria e del Segretario di udienza nella sede dell'ufficio.

Inoltre, l'art. 83, comma 21, d.l. 18/2020, prevede l'applicabilità alla giustizia tributaria dei sistemi di celebrazione emergenziale delle udienze ivi delineati, "in quanto compatibili" ed appare evidente che l'esistenza della specifica norma sulle udienze telematiche, di cui al citato art. 135, dedicato alle Commissioni tributarie, rende a queste non applicabile, per incompatibilità, la lett. f) del comma 7 del suddetto art. 83.

Peraltro, l'esigenza che la parte richieda la celebrazione dell'udienza "da remoto" prima della comunicazione dell'avviso di udienza di cui all'art. 31 d.lgs. 546/1992, renderà non facilmente praticabile tale opzione, quantomeno nel periodo emergenziale, che scadrà il 31 luglio 2020.

Sotto altro profilo, questa Presidenza rileva, inoltre, che l'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, non subordina in alcun modo la scelta dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare al previo consenso delle parti.

D'altronde, è lo stesso sistema del processo tributario, come emergente dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che delinea il rapporto fra udienza in camera di consiglio non partecipata e udienza pubblica di discussione in termini di regola-eccezione. Infatti, per l'adozione dell'udienza pubblica di discussione occorre specifica istanza di parte, in assenza della quale si presume la rinuncia alla partecipazione personale alla discussione e alla sua pubblicità.

Né può affermarsi che l'adunanza camerale a trattazione scritta di cui alla lett. h) dell'art. 83, citato, avvenga in violazione del principio della pubblicità delle udienze. Principio che deve intendersi rispettato ove, in almeno un momento del complessivo giudizio, sia stata garantita la possibilità per le parti di comparire davanti al giudice in una udienza pubblica, ma non impone che tutto il procedimento, nei suoi vari gradi, debba necessariamente essere pubblico. Considerando che la presente direttiva disciplina il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, che fa seguito ad un giudizio di primo grado svolto davanti alla Commissione tributaria provinciale mediante la celebrazione dell'udienza pubblica di discussione, di cui all'art. 34, d.lgs. 546/1992, ovvero mediante la trattazione in camera di consiglio, dovuta alla tacita rinuncia all'udienza pubblica, appare chiaro che la condizione di cui sopra è già stata rispettata.

Inoltre, la stessa Corte costituzionale (sentenza 93/2010), ha rilevato che le esigenze di cui all'art. 472 c.p.p. (fra cui la pubblica igiene) possono costituire il fondamento di una deroga al principio della pubblicità dell'udienza, il cui apprezzamento e la tutela nel caso concreto sono rimessi alla discrezionalità ragionata del legislatore nazionale (vedi anche Cass. 5371/2017; 395/2017, in tema di adunanza camerale non partecipata davanti al giudice di legittimità).

Ciò premesso, questa Presidenza

DISPONE

quanto segue:

1) Nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020 verranno trattate, prioritariamente, le seguenti controversie:

1.1.) istanze di sospensione dei provvedimenti impositivi ed esattivi e delle sentenze di primo grado e istanze a queste assimilabili. Tali controversie verranno trattate secondo le modalità di cui ai successivi §§ 2.1.) o 2.2.)

1.2.) udienze in camera di consiglio, di cui all'art. 33, d.lgs. 546/1992, come auspicato anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sua delibera 15.4-11.5.2020, ai §§ e) ed f). Tali udienze, di per loro stesse, non richiedono la presenza fisica delle parti e dei difensori; pertanto, nulla cambia rispetto al regime ordinario del processo tributario. La priorità attribuita alle camere di consiglio prescindere dall'ordine di iscrizione cronologico della controversia. Esse, pertanto, avranno la precedenza su richiesta di trattazione in pubblica udienza di discussione, quand'anche più remote.

Qualora una parte manifesti l'urgenza di trattazione della controversia per la quale era stata formulata istanza di discussione in pubblica udienza, potrà usufruire del regime prioritario di trattazione previsto per le camere di consiglio, rinunciando alla pubblica udienza.

2) Una volta esaurite le camere di consiglio di cui al precedente § 1.2.) verranno celebrate le udienze pubbliche di discussione.

Tali udienze si svolgeranno secondo le seguenti modalità, fra loro alternative, intendendosi come ordinaria quella di cui al § 2.1. e subordinate a specifica istanza di parte quelle di cui ai § 2.2. e 2.3.:

2.1.) mediante la trattazione cartolare, secondo quanto previsto dalla lett. h) dell'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, cioè senza la partecipazione fisica delle parti e dei loro difensori, garantendosi il diritto al contraddittorio mediante il deposito degli scritti difensivi previsti dal d.lgs. 546/1992, cui le parti potranno aggiungere un'ulteriore nota scritta, contenente le istanze e conclusioni menzionate dalla lett. h) suddetta, da depositarsi, per via telematica, sino a tre giorni liberi prima dell'udienza;

2.2.) qualora una parte desideri discutere oralmente la propria controversia, potrà formulare l'istanza prevista dall'art. 135, d.l. 34/2020, da depositarsi prima dell'avviso di udienza di cui all'art. 31, d.lgs. 546/1992. In tale ipotesi l'udienza pubblica di discussione verrà celebrata "da remoto", secondo le modalità tecniche meglio descritte nell'anzidetta norma e nelle emanande regole tecnico-operative ivi menzionate, ove la Commissione tributaria regionale sia stata abilitata dal Direttore Generale delle Finanze a tale modalità di celebrazione;

2.3.) qualora una parte desideri, comunque, discutere oralmente la propria controversia, ma senza ricorrere alla modalità telematica di cui al precedente § 2.2.), potrà formulare istanza di rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 (come auspicato anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sua delibera 15.4-11.5.2020, al § g), allorquando riprenderà il regime ordinario di trattazione degli affari, di cui al d.lgs. 546/1992.

3) Le camere di consiglio della Commissione tributaria regionale, sia nei casi previsti dai § 1.1.) e 1.2.), sia nei casi previsti dai § 2.1.) e 2.2.), verranno tenute tramite collegamento telematico fra i Giudici (e, ove e per quanto necessario, anche con il Segretario di udienza), mediante l'applicativo che verrà individuato dal Direttore Generale delle Finanze o, in attesa della predetta individuazione, mediante applicativo comunque idoneo a garantire il collegamento audiovisivo fra i giudici in condizioni di sicurezza e segretezza dei dati, anche tenendo conto delle disposizioni adottate in materia da altre Pubbliche Amministrazioni. Ciò, in applicazione della previsione di cui all'art. 83, comma 12-*quinquies*, d.l. 18/2020, applicabile anche alle Commissioni tributarie in forza del successivo comma 21.

La Segreteria avviserà di quanto sopra a mezzo P.E.C. i difensori nei procedimenti fissati camera di consiglio e in pubblica udienza nel periodo 12 giugno-31 luglio 2020.

4) Rimane fermo quanto già disposto al § 5) della precedente nota prot. 1114 del 24.4.2020, in ordine alle esigenze menzionate dalle lett. a), b) e c), del citato art. 83 d.l. 18/2020. Infatti sulla base di quanto disposto dal Direttore Generale delle finanze, con atto n° 6121 del 25 marzo 2020 e fino a cessata emergenza o a nuova determinazione, l'accesso agli uffici della Commissione tributaria è interdetto al pubblico, salvo il caso di ragioni di particolare urgenza, in cui potrà essere chiesto un appuntamento tramite il servizio di prenotazione *on line* degli appuntamenti o l'indirizzo di posta elettronica. Il Direttore potrà autorizzare l'accesso previo appuntamento, scaglionando gli utenti ad orari fissi, nel rispetto delle misure adottate dal Ministero della salute per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19. La maggior parte dei servizi all'utenza verranno erogati telematicamente.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro da parte delle Autorità e degli Enti in indirizzo, nonché di osservazioni su quanto sopra esposto, in difetto delle quali le presenti disposizioni verranno ritenute assentite.

Genova, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Alberto CARDINO¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, d.lgs. 12.2.1993, n. 39.